

Atto pubblico e Scrittura privata informatici

Ragusa 2 dicembre 2017

Riccardo Genghini



Art. 2700 c.c.: fede pubblica

L'atto pubblico e il suo valore probatorio sono una complessa opera di ingegneria legale e sociale in cui documenti ed enti concorrono da conferire all'atto pubblico il suo valore probatorio privilegiato: notaio, parti capaci, testimoni, repertori, archivi, ispettori...

La tecnologia può creare mezzi probatori equivalenti o superiori alla fede pubblica ex art. 2700cc ?


SI ! Comibinando documenti e registrazioni.

Esempi

- Videoregistrazione con identificazione biometrica del processo di generazione e firma del documento (high security enrolment)
- Identificazione biometrica per controllo di accesso
- **Blockchain**
- Ecc. ecc.



Maurizio Ferraris: Piramide Documentale



Certezza documentale: (log, marche e registrazioni)

La tecnologia ha reso il documento giuridico:

- a) impossibile da modificare (firma digitale)**
- b) Impossibile da retro o postdatare (log, protocollo informatico, marca temporale, ecc.)**

grazie ad una serie di log, marche e registrazioni

La prassi dell'Agencia del Territorio é di considerare le nostre copie prive di data certa, per cui se firmate con smartcard scaduta o revocato il giorno successivo a quello della firma, ci impongono di rifirmarlo!!!

Oggi si considera certo il documento che si avvale anche di registrazioni che ne supportino l'originalità, autenticità e integrità!

Una mail „batte“ l'atto pubblico nei contratti a distanza: artt. 35 e 49 del Codice del Consumo







La funzione notarile digitale: é “meglio” o “peggio” ?

“Peggio”


- Il notaio perde il controllo immediato e personale del documento (persino la sua conservazione)
- Generazione e gestione del documento più complessa

“Meglio”

- Formato nativo degli archivi pubblici e della funzione pubblica
- Maggiore controllo delle parti (e degli ispettori) sul notaio
- Rafforzamento del valore probatorio
- **Non occorre spostarsi per usufruire del servizio notarile: riduzione dei costi ed ampliamento del mercato (es.: italiani all'estero)**




eWitness: la Notarchain del 2006



Dir.97/1999/UE vs. Reg.910/2014/UE

CAD

DPCM



Sentenza Corte Cost. 170/1984



Identità Digitale: regolamento 910/2014/UE

ART.8 Livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica (basso, medio, alto)

ART 24.1 Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati

Le informazioni di cui al primo comma sono verificate dal prestatore di servizi fiduciari qualificato direttamente o ricorrendo a un terzo conformemente al diritto nazionale:

a) mediante la presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica; o

....

d) mediante altri metodi di identificazione riconosciuti a livello nazionale che forniscono una garanzia equivalente sotto il profilo dell'affidabilità alla presenza fisica. La garanzia equivalente è confermata da un organismo di valutazione della conformità.



Identità Digitale: Regolamento 1502/2015/UE

Integrativo del Reg. 910/2014/UE

Allegato 2.1.2.

Anche per il livello di identificazione elevato non é richiesta la presenza fisica

L'ITALIA È PROMOTTRICE DI TECNICHE SICURE DI IDENTIFICAZIONE A DISTANZA



Servizi fiduciari: regolamento 910/2014/UE

ART.3 Definizioni

16) «**servizio fiduciario**», un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:

a) **creazione, verifica e convalida di firme elettroniche**, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure

b) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o

c) **conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici** relativi a tali servizi;

17) «**servizio fiduciario qualificato**», un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento;



Servizi fiduciari: regolamento 910/2014/UE (SPID)

ART.33 Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate

1. Un **servizio di convalida qualificato** delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un **prestatore di servizi fiduciari qualificato** che:

- a) fornisce la convalida a norma dell'articolo 32, paragrafo 1; e
- b) consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di ricevere il risultato del processo di convalida in un modo automatizzato che sia affidabile ed efficiente e rechi la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore del servizio di convalida qualificato.



Servizi fiduciari: regolamento 910/2014/UE (SPID)

ART.34 Servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate

1. Un **servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate** può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie in grado di estendere l'affidabilità della firma elettronica qualificata oltre il periodo di validità tecnologica.

Dubbio che conservazione a norma di CAD sia idonea alla conservazione delle firme digitali.

Le differenze sono significative anche se non davvero sostanziali (ad esempio ISO/IEC 17065 invece di ISO 27000)



Servizi fiduciari: regolamento 910/2014/UE

ARTT.20-24 Requisiti dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e vigilanza su di essi

- Audit ISO/IEC 17065
- Supervisione AGID
- Ispezione biennale AGID
- Penetration test
- Ecc. ecc.

**I SERVIZI FIDUCIARI SI PONGONO RISPETTO AI NOTAI
COME LE PARAFARMACIE RISPETTO ALLE FARMACIE**

**“SOLO”
CHE SONO TECNOLOGICAMENTE PIÙ AVANZATI**



Firma Digitale: CAD (D.Lgs. 82/2005)

**Il CAD non é più la fonte primaria della disciplina della firma digitale, del documento informatico !!!
È fonte secondaria che non può derogare alla fonte primaria (Sent. Corte Cost. 170/1984)**

Alcuni rinvii della LN sono ora imprecisi: es.

Art. 23-bis

Art. 23-ter

Art.68-bis primo comma



L'atto informatico: Legge Notarile


La legge notarile prevede un sistema di regole e di controlli incrociati del notaio sulle parti e viceversa (articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) il mancato dei quali rende nullo l'atto notarile (art. 58).

Il mancato rispetto degli articoli 47-bis 47-ter 52-bis, non é sanzionato dall'art. 58 LN




Fede pubblica dell'Atto Pubblico Informatico

Art. 2700 c.c. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli **altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.**



Fede pubblica dell'Atto Pubblico Informatico

Art. 2700 c.c. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.



Le nuove frontiere della fede pubblica digitale

- Tecnologie disegnate da notai per la funzione notarile
- Accettare il ruolo delle registrazioni complementari ai documenti come strumento di certificazione
- Riconquistare centralità nel processo di identificazione (anche a distanza come ammesso oggi dalla legge)
- Divenire centrali nella tutela della privacy e dei diritti civili
- Accogliere le novità tecnologiche, contaminarle, non avversarle! Ad esempio:
 - proporsi come soluzione ai problemi del Blockchain, non come una alternativa ad esso
 - potenziare il valore probatorio del documento informatico non essere alternativi ad esso
 - portare la fede pubblica nelle transazioni/interazioni a distanza (sono epiteti della economia e della società di oggi)



Il notaio: la professione centrale del terzo millennio



BLOCKCHAIN



Riccardo Genghini

Notaio e fondatore dello studio notarile Genghini & Associati

Nato nel 1961, Notaio nel distretto di Milano e Avvocato, ha fondato nel 1990 lo Studio Notarile Genghini & Associati (4 notai associati).

Professore di Diritto commerciale comparato all'Università Cattolica di Milano.

Presidente dell'ETSI/ESI

Consulente legale della Commissione Europea per Reg. 910/2014/UE

Tesi di laurea 1983: Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole mediante l'uso di elaboratori elettronici.

